

## DAL PARLAMENTO

---

**SUSANNA MARIA LIVI**

### **Prime osservazioni sulle linee guida del Ministero della Giustizia in materia di videoregistrazione del dibattimento.**

L'entrata in vigore della nuova norma sulla videoregistrazione del dibattimento, prevista per il 1° luglio 2023, è accompagnata da linee guida del Ministero della Giustizia, che prescrivono direttive differenziate per il breve ed il lungo periodo, ma rappresentano un'indicazione programmatica, poiché rinviano per lo più a successive integrazioni normative e organizzative.

*First observations on the guidelines of the Ministry of Justice on video recordings of the trial.*

*The new law on video recordings of hearings, scheduled to enter in force on 1 July 2023, has been accompanied by guidelines from the Ministry of Justice, which prescribe both a temporary and a long-term solution, but integrate above all a programmatic indication, referring for the rest to subsequent regulatory and organizational additions.*

**SOMMARIO:** 1. Breve premessa. - 2. Esecuzione delle videoregistrazioni dibattimentali. - 3. Fruizione delle riproduzioni audiovisive.

*1. Breve premessa.* Il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 510 c.p.p. prevede che le prove dichiarative dibattimentali siano documentate oltre che tramite la verbalizzazione, anche tramite la riproduzione audiovisiva, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. La novella, in combinato disposto con il nuovo comma 4-*ter* dell'art. 495 c.p.p., serve a consentire, in caso di mutamento del giudice durante il processo, che il dibattimento sia visualizzato dal nuovo giudice<sup>1</sup>, invece che rinnovato<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Sulla novella che ha reso la videoregistrazione una modalità di documentazione ordinaria e sull'utilizzo delle riproduzioni audiovisive del dibattimento cfr. BRONZO, *La "Riforma Cartabia" e la razionalizzazione dei tempi processuali nella fase dibattimentale*, in *Cass. Pen.*, 2022, 4, 1308; GALGANI, *Contributo per un rito penale dal volto digitale: gli assist offerti dalla Legge Delega "Cartabia"*, in MARANDOLA (a cura di), *"Riforma Cartabia" e rito penale. La Legge Delega tra impegni europei e scelte valoriali*, 2022, 55 ss.; IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in *Sist. Pen.*, 2022, 11, 9 ss.; LA ROCCA, *Il modello di riforma "Cartabia": ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *questa Rivista*, 2021, 3, 10 ss.; NEGRI, *Atti e udienze "a distanza": risvolti inquisitori di una transizione maldestra alla giustizia digitale*, in CASTRONUOVO, DONINI, MANCUSO, VARRASO (a cura di), *Riforma Cartabia. La nuova giustizia penale*, Milano 2023, 451 ss.; PORCU, *Digitalizzazione degli atti, videoriprese e partecipazione a distanza*, in SPANGHER (a cura di), *La riforma Cartabia*, 2022, 43 ss.; RANALDI, *Il dibattimento che verrà: prolegomeni di una riforma in fieri*, in *"Riforma Cartabia"*, cit., 207 ss. Volendo v. LIVI, *La "nuova" prova videoregistrata, pro e contro*, in GAITO (a cura di), *Il giusto processo penale dopo la Riforma Cartabia*, 2023, 169 ss.

<sup>2</sup> Per una critica circa l'equiparabilità dell'atto dell'assistere all'atto del partecipare v. ORLANDI, *Immediatezza ed efficienza del processo penale*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 3, pp. 808 e 815-816.

L'art. 94 delle Disposizioni Transitorie del d.lgs. n. 150 del 2022 ha previsto che l'entrata in vigore dell'art. 510, comma 2-*bis*, c.p.p. seguisse di sei mesi quella della riforma: a partire dal 1° luglio 2023, dunque, i dibattimenti devono essere videoregistrati<sup>3</sup>.

In questa ottica, il 9 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto le linee guida per l'esecuzione delle videoregistrazioni<sup>4</sup>, funzionali all'attuazione della nuova disciplina<sup>5</sup>.

Non si tratta di un documento completo, organico, atto a guidare gli operatori giudiziari nelle nuove funzioni, bensì di un'indicazione programmatica, con cui il Ministero delinea la propria linea operativa, introduce alcune novità tecniche e rinvia per il resto ad integrazioni successive<sup>6</sup>.

Emerge come sia stata necessaria la creazione di una “*task force* per l'identificazione di una soluzione tecnologica”, in ordine all'attuazione della nuova disciplina delle videoregistrazioni dei dibattimenti. E il gruppo di esperti scelto dal Ministero ha individuato due tipologie di soluzioni per dare compimento alla riforma: una temporanea, di breve periodo, sulla cui scorta saranno videoregistrati i dibattimenti a partire - «si auspica»<sup>7</sup> - dal 1° luglio 2023, ed una soluzione di medio e lungo periodo, da mettere in atto entro l'anno 2026.

Nello specifico, per il breve periodo si prevede l'utilizzo di «Personal computers o dispositivi mobili di audio/video registrazione, tramite strumenti di collaborazione Teams, atti ad abilitare la videoregistrazione con relativo riversamento su un “Repository” dedicato per la gestione della riproduzione delle stesse». Le linee guida indicano, poi, che nel breve periodo dovrebbero esse-

---

<sup>3</sup> Questo termine era stato precedentemente fissato, con maggiore prudenza, a due anni dall'entrata in vigore della riforma, ed è stato poi modificato dal Governo delegato. V. A.S. n. 274-A, Misure urgenti in materia di accesso ai benefici penitenziari per i condannati per i reati cosiddetti ostativi nonché in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali. D.L. 162/2022 - A.S. 274-A, Legislatura 19<sup>a</sup> - Dossier n. 11 1, sul sito [www.senato.it](http://www.senato.it).

<sup>4</sup> Segnatamente, il Direttore generale del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione - Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, il 9 giugno 2023, ha emesso un documento avente ad oggetto “Videoconferenze ex riforma Cartabia - Strategia attuativa e proposta di linee guida operative”.

<sup>5</sup> Sulla necessità di interventi organizzativi e normativi per dare attuazione alla riforma v. GIALUZ, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la “riforma Cartabia”*, in *Diritto penale e processo*, 2023, 3, 357-363.

<sup>6</sup> Si legge nel documento che «le registrazioni delle udienze saranno fruibili attraverso un'opportuna piattaforma, come sarà dettagliato nelle specifiche tecniche che verranno fornite al momento della sua diffusione» e che «sono in fase di consolidamento le linee guida a supporto dei magistrati e/o cancellieri per la gestione e l'avvio delle registrazioni per i dibattimenti».

<sup>7</sup> Così nelle linee guida cit., par. 1.2.

re distribuiti dei Pc in ogni aula penale dotati di Max Hub<sup>8</sup>, attraverso i quali gli utenti - indicati come magistrati e/o cancellieri - avvieranno la videoregistrazione utilizzando Microsoft Teams.

Per il lungo periodo, invece, si prevede che tutte le aule penali vengano allestite con «sistemi di domotica avanzata per la gestione delle audio/video registrazioni», sistemi che le linee guida chiamano “*Add-on Cartabia*”, ma di cui si attende una più chiara definizione. Comunque, l'intenzione del Ministero per il lungo termine è di minimizzare il coinvolgimento operativo del personale e semplificare le operazioni rimettendole agli strumenti tecnologici<sup>9</sup>.

*2. Esecuzione delle videoregistrazioni dibattimentali.* Stando alle linee guida è operata una distinzione a monte fra dibattimenti “ex art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.”<sup>10</sup>, che già si svolgono, di solito, in aule dette MVC (Multi-Video Conferenza), e dibattimenti “ordinari”, in cui non deve essere effettuato un collegamento da remoto.

Per i dibattimenti in cui si effettuano collegamenti a distanza, se le aule, oltre ad essere MVC, saranno allestite con il nuovo sistema operativo “*Add-on Cartabia*”, è prescritto che il cancelliere svolga tramite il tablet che egli troverà

<sup>8</sup> Si tratta di videocamere di tipo mobile con fotocamera grandangolare che segue i movimenti del soggetto, permette la videoregistrazione, ed è dotata di una alta qualità dell'audio.

<sup>9</sup> Riecheggiano le parole di NEGRI, *Atti e udienze “a distanza”*, cit., 452, per cui «il percorso verso l'orizzonte della giustizia amministrata a mezzo di interfacce elettroniche, liberata dall'umano peso dei suoi attori e dalla resistenza della realtà materiale, è ormai tracciato; se ne scorgono agevolmente i passi a venire».

<sup>10</sup> In argomento, ex pluribus, cfr. BRONZO, *Partecipazione al dibattimento ed esame a distanza: la verifica giurisdizionale sui presupposti per il ricorso ai collegamenti audiovisivi e le esigenze della difesa*, in GAITO - SPANGHER (diretto da), *La giustizia penale differenziata, Vol. III, Gli accertamenti complementari*, MONTAGNA (a cura di), Torino, 2011, 983 ss.; BUZZELLI, *Le modifiche alla disciplina della partecipazione a distanza*, in GIULIANI - ORLANDI (a cura di), *Indagini preliminari e giudizio di primo grado. Commento alla legge 23 giugno 2017, n. 103*, Torino, 2018, 73 ss.; CURTOTTI NAPPI, *I collegamenti audiovisivi nel processo penale*, Milano, 2006; DANIELE, *La formazione digitale delle prove dichiarative. L'esame a distanza tra regole interne e diritto sovranazionale*, Torino, 2012; DI CHIARA, «Come s'uno schermo». *Partecipazione a distanza, efficienza, garanzie, upgrade tecnologici*, in *Imputazione e prova nel dibattimento tra regole e prassi. Atti del Convegno di Campobasso, 13-14 ottobre 2017*, Milano, 2018, 125 ss.; GAITO, *Videoconferenza per ius superveniens e compressione della difesa: gli effetti perversi di certe prassi applicative*, in *questa Rivista*, 2018, 1 suppl., 587-597; NEGRI, *L'imputato presente al processo. Una ricostruzione sistematica*, Torino, 2012, 281 ss.; ID., *La gigantesca espansione della videoconferenza come alternativa alla presenza fisica dell'imputato in giudizio*, in *questa Rivista*, 2018, 1 suppl., 567 ss.; SIGNORATO, *L'ampiamiento dei casi di partecipazione a distanza dell'imputato tra logiche efficientistiche e menomazioni difensive*, in *La legislazione penale web*, 2017; TRIGGIANI, *La partecipazione a distanza*, in MEZZETTI - LUPARIA DONATI (a cura di), *La legislazione antimafia*, Bologna, 2020, 526 ss.

in aula le operazioni specifiche di contrassegno<sup>11</sup>, avvio e chiusura delle video-registrazioni. Nelle aule non ancora allestite con il nuovo sistema “*Add-on Cartabia*”, invece, di tutte queste operazioni si occuperà la cd. sala regia.

Anche per i dibattimenti ordinari si distingue fra aula allestita con il nuovo sistema “*Add-on Cartabia*” o meno. Nel primo caso si utilizzerà Microsoft Teams, avviando una registrazione che sarà fatta partire dal tablet che sarà distribuito nelle aule secondo il nuovo sistema. Nel secondo caso la registrazione tramite Teams partirà invece dal Pc dell’aula, cui verrà collegato un dispositivo mobile di videoripresa, individuato nella tipologia Max Hub o similari.

In presenza della tecnologia appena indicata, secondo le linee guida, la riproduzione audiovisiva dei dibattimenti sarà “abilitata”. Con ciò deve ritenersi che in assenza di tali meccanismi, come il tablet ovvero il dispositivo di video-registrazione Max Hub o simile collegato al Pc, non potrà procedersi alla videoregistrazione.

Comunque, si attendono ulteriori sviluppi normativi e organizzativi che dovranno guidare magistrati e cancellieri nella gestione delle registrazioni durante il dibattimento<sup>12</sup>.

Ancora, per esempio, non sono state descritte le modalità di apprensione dell’immagine e del suono: nulla è stato disposto circa l’inquadratura, la precisa risoluzione del video e la qualità richiesta per l’audio<sup>13</sup>. Vanno anche definiti i termini di conservazione e custodia delle riproduzioni audiovisive, la cui importanza è fondamentale per la salvaguardia dei dati, nell’ottica di garantire la privacy<sup>14</sup>, la presunzione di innocenza e il diritto all’oblio<sup>15</sup>. Su que-

<sup>11</sup> Laddove le linee guida indicano che il cancelliere dovrà «inserire tutte le informazioni necessarie a identificare il dibattimento in fase di registrazione negli appositi spazi predisposti», aggiunge «seguiranno dettagli con una nota dedicata»: prevedibilmente si tratterà dell’indicazione dei riferimenti che consentono di ricollegare la videoregistrazione al giudizio, perciò numero di R.G.N.R., numero di R.g.Dib. *et similia*.

<sup>12</sup> Certe modifiche dovrebbero avere fonte legislativa, giacché «se si vuole smaterializzare l’atto processuale, la sua nuova consistenza tecnologica finisce per costituire proprio l’oggetto della disciplina che non può essere delegato a una fonte amministrativa», così MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *questa Rivista*, 2020, 1, 4.

<sup>13</sup> Volendo, *amplius*, LIVI, *La “nuova” prova videoregistrata, pro e contro*, cit., 169 ss.

<sup>14</sup> Nota GALGANI, in *Il processo penale in “ambiente” digitale: ragioni e (ragionevoli) speranze*, in *Quest. giust.*, 2021, 4, 191, «si può forse negare che il trattamento dei dati (e dei meta-dati) giudiziari è l’anima stessa del processo telematico tutto, sia sul fronte documentale che su quello gestionale [...]?»

<sup>15</sup> V. PROCACCINO, *Riforma Cartabia: adeguamenti normativi e modifiche strutturali - Oblio e deindicizzazione nella delega Cartabia: rose e spine*, in *Giur. It.*, 2022, 4, 984 ss.

sto punto, dovranno essere monitorate le indicazioni del Garante della privacy, che si è già espresso indicando la necessità di un suo intervento sul punto<sup>16</sup>.

Infine, non sono stati superati gli importanti dubbi sollevati dall'Unione delle Camere Penali durante la crisi pandemica e l'introduzione delle cd. udienze da remoto<sup>17</sup>, riguardo l'opportunità di consegnare i dati sensibili del processo penale a sistemi operativi commerciali pensati per imprese commerciali come Microsoft Teams, che sarebbe del tutto inappropriato per un uso professionale<sup>18</sup>.

*3. Fruizione delle riproduzioni audiovisive.* Sulle modalità di visualizzazione delle videoregistrazioni una volta ammesse a sostituire la formazione della prova dal vivo mancano indicazioni normative, e ciò potrebbe lasciar intendere che saranno visionabili dal nuovo giudice in qualunque modo e momento, a sua discrezione, con gravi rischi per il principio di pubblicità e del contraddittorio *sulla* prova<sup>19</sup>. Non pare che un simile aspetto della nuova disciplina, comunque, possa essere regolato da linee guida, vista l'incidenza su principi fondamentali del processo<sup>20</sup>.

Quanto all'accesso alle videoregistrazioni, le linee guida rinviano ad altre successive note che il Ministero promette di diffondere insieme al lancio della nuova piattaforma all'interno della quale saranno conservate le riprese audiovisive. Si prevede l'utilizzo di parametri che consentiranno di ricercare in maniera mirata, nel *database*, le videoregistrazioni di interesse.

<sup>16</sup> Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della Legge 27 settembre 2021 n. 134, 1° settembre 2022, n. 9802612, consultabile sul sito [www.garantedellaprivacy.it](http://www.garantedellaprivacy.it).

<sup>17</sup> V. l'interessante analisi, in chiave comparatistica, di DELLA TORRE, *L'espansione del processo a distanza negli itinerari dell'emergenza pandemica*, in *Proc. pen. giust.*, 2021, 1, 226 ss.

<sup>18</sup> *Considerazioni tecniche circa la previsione di "collegamenti da remoto" nel settore penale legate all'emergenza covid-19*, Centro Studi Giuridici e Sociali "Aldo Marongiu" - Unione Camere Penali Italiane, 14 aprile 2020.

<sup>19</sup> Celebre la distinzione fra contraddittorio *per* la prova e contraddittorio *sulla* prova di SIRACUSANO, *Le prove, il procedimento probatorio e il processo*, in *Diritto processuale penale*, Aa.Vv., IIa ed., Milano, 1996, 350. Ebbene, se già la novella comporta una rinuncia al contraddittorio *per* la prova davanti e con il giudice mutato, la mancata regolamentazione della fruizione delle videoriprese mette a rischio il confronto fra giudice mutato e difensore anche *sulla* prova, ossia sul suo rilievo, sulla sua attendibilità, e sulla necessità di rinnovazione della stessa. V. BRONZO, *La "Riforma Cartabia"*, cit., 1308 ss., che suggerisce l'opportunità di introdurre una disciplina che preveda «che il richiedente selezioni le parti della videoripresa da visionare in aula, come si fa nell'udienza di stralcio delle intercettazioni ed il giudice sia tenuto a dar corso alla richiesta».

<sup>20</sup> Cfr. MANES - PETRILLO - SACCONI, *Processo penale da remoto: prime riflessioni sulla violazione dei principi di legalità costituzionale e convenzionale*, in *Diritto di difesa web*, 6 maggio 2020 e MAZZA, *Distopia del processo a distanza*, in *questa Rivista*, cit., 4 ss.

Spaventa, tuttavia, l'enunciato con cui si conclude il comunicato del Ministero: si legge che nel breve periodo la piattaforma sarà accessibile solo da magistrati e cancellieri per poi, *forse*, essere aperta nella soluzione di lungo periodo anche agli avvocati. La valutazione sull'opportunità di permettere la fruizione delle videoregistrazioni ai difensori sarebbe attualmente al vaglio della DGSIA (Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Nuovamente, si pone il problema di comprendere se decisioni e disposizioni tanto delicate possano essere rimesse all'autorità amministrativa, giacché impedire agli avvocati di accedere alle videoregistrazioni significa negare all'imputato un'importante espressione del diritto alla difesa. Infatti, se è vero che il nuovo art. 495, comma 4-*ter*, c.p.p. rimette al giudice, per specifiche esigenze, la scelta sull'esigenza di rinnovare le prove dichiarative anche in presenza di videoregistrazioni, le parti possono coadiuvare il giudice nell'analisi delle riproduzioni audiovisive per sollecitarlo laddove riscontrino l'esistenza delle esigenze indicate. E, soprattutto, le parti devono poter verificare che la videoregistrazione non sia carente nella qualità o nel contenuto e che non sia stata manomessa, giacché solo una videoregistrazione "integrale" può sostituire la rinnovazione dell'istruttoria<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Così prevede il nuovo comma 4-*ter* dell'art. 495 c.p.p., a norma del quale la parte che vi ha interesse ha diritto di ottenere la rinnovazione delle dichiarazioni rese in dibattimento, salvo che l'esame della prova dichiarativa sia stato «documentato integralmente mediante mezzi di riproduzione audiovisiva».